

LA SCUOLA PARITARIA

- [Capitolo di riferimento n. 9, in *Cicatelli, Introduzione alla legislazione scolastica*, Scholé, Brescia 2020]

Istruzione: non solo nella scuola statale

- Il sistema educativo italiano di istruzione e formazione ha una profonda vocazione statalistica che affonda le sue radici nella storia del nostro Paese.
- La nascita di un sistema scolastico è relativamente recente (Legge Casati del 1859).
- Prima la scuola era prevalentemente di iniziativa assistenziale o di beneficenza, promossa da privati (in particolare soggetti religiosi o ecclesiastici).
- In tempi più recenti si è aggiunta l'iniziativa degli enti locali (i Comuni) non senza difficoltà e diseguaglianze.
- Con il nascere dello Stato Italiano (Regno d'Italia, 17 marzo 1861), l'educazione scolastica è passata progressivamente nelle mani dello Stato.

Lo Stato rende pubblica l'istruzione

- La Legge Casati del 1859 (da cui si fa iniziare la legislazione scolastica italiana) prevedeva che le scuole elementari, i ginnasi e gli istituti tecnici potessero essere istituiti dai Comuni, con un parziale concorso di spese da parte dello Stato.
- Man mano che aumentavano gli anni di obbligo, il problema appariva più grave, in particolare per garantire la scuola elementare.
- Si dovette riconoscere l'incapacità dei Comuni a sostenere le spese e dunque a garantire il servizio; negli anni fu sempre più necessario trasferire allo Stato l'istituzione delle scuole.
- Anche con la riforma Gentile (1923) continuarono ad esistere scuole elementari comunali.
- Il fascismo estese sempre di più la presenza delle scuole statali, ma fu sempre consentita ai privati la facoltà di istituire scuole proprie.

La Costituzione repubblicana interviene in maniera decisiva e organica, ma apre alla scuola privata (art. 33)

- «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
- La Repubblica detta le **norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali** per tutti gli ordini e gradi.
- **Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.**
- **La legge**, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, **deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali**».

La scuola non statale: i concetti chiave dell'art. 33

- La facoltà di istituire scuole non statali è affermata subito dopo la libertà di insegnamento.
- La scuola pubblica rimane paradigmatica perché:
 - «la Repubblica detta norme generali sull'istruzione (cui tutte le scuole – statali e non – devono conformarsi).
 - La parità da concedere alle scuole non statali è sempre commisurata alla scuola statale.
 - Gli alunni delle scuole che richiedono la «parità» devono ricevere «un trattamento scolastico equipollente; devono poter conseguire titoli di studio aventi valore legale al pari delle scuole statali.
- La problematica del riconoscimento è un effetto del valore legale dei titoli di studio (che siano conseguiti al termine di corsi corrispondenti a quelli delle scuole statali).
- «Senza oneri per lo Stato»: è la questione più controversa ... (*si veda direttamente: pag. 43 e ss + pag. 218*).

Dopo una lunga attesa, arriva la parità scolastica!

- L'art. 33 della Costituzione prevede quindi fin dal 1948 il principio della parità nella costruzione di un sistema di scuole statali e non statali, ma si è dovuto attendere più di mezzo secolo per arrivare a una legge attuativa di quel principio.
- **LEGGE 10 marzo 2000, n. 62 - Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione** (un solo articolo con 17 commi). La legge porta la firma del Ministro Luigi Berlinguer.
 - Ora il sistema nazionale è costituito dalle:
 - Scuole statali;
 - Scuole paritarie private e degli Enti locali.
- La successiva legge 27/2006 mette anche ordine nella variegata denominazione delle scuole non statali.
 - Le scuole non statali sono ricondotte a due tipologie: paritarie e non paritarie.
 - Le scuole paritarie possono essere senza fini di lucro o con fini di lucro.

La scuola non statale

Il principio costituzionale della **libertà di educazione** trova realizzazione attraverso:

- le scuole **statali**;
- le scuole riconosciute **paritarie**;
- le scuole **non paritarie** ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62;
- nonché le scuole **straniere**, comunitarie e non comunitarie, operanti sul territorio nazionale di cui al DPR 18/04/1994, n. 389. [Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia]

Le scuole non statali sono perciò costituite da:

- **Scuole paritarie private e degli enti locali;**
- **Scuole non paritarie.**

In cosa consiste la parità scolastica?

Il riconoscimento della **parità scolastica** **inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e ...**

- **garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti;**
- **le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato;**
- **l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;**
- **e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola.**

Le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e devono accogliere chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi; compresi gli alunni e studenti con handicap.

La gestione delle scuole paritarie

- Sono scuole la cui gestione è affidata a soggetti diversi da quelli statali, che si impegnano a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola e ottengono il riconoscimento della parità scolastica con le scuole statali.
- Le scuole paritarie si inseriscono nel sistema nazionale di istruzione e rilasciano titoli di studio aventi lo stesso valore legale dei titoli rilasciati dalle scuole statali.
- I gestori delle scuole primarie paritarie possono stipulare apposite convenzioni ai sensi del D.P.R. 9 gennaio 2008 n. 23.
 - ... L'Amministrazione scolastica «si obbliga a corrispondere all'ente gestore un contributo annuo; la misura del contributo annuo è fissata, in via generale per tutte le scuole primarie paritarie convenzionate, con decreto del Ministro della pubblica istruzione...» art. 2 co. 3).

Le scuole non paritarie

- Le scuole non paritarie sono sempre di natura privata, sono iscritte in elenchi regionali aggiornati ogni anno, reperibili sul sito internet dell'Ufficio scolastico regionale competente per territorio.
- La regolare frequenza della scuola non paritaria da parte degli alunni costituisce **assolvimento dell'obbligo di istruzione, ma esse non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale né attestati intermedi o finali con valore di certificazione legale.**
- Pertanto gli studenti devono sostenere un esame di idoneità al termine di ogni percorso scolastico, oppure nel caso vogliano trasferirsi in una scuola statale o paritaria.

Requisiti per il riconoscimento della parità scolastica/1

- Progettazione educativa in armonia con i principi della Costituzione.
- Piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti.
- Attestazione della titolarità della gestione e **pubblicità dei bilanci.**
- Disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti.
- Istituzione e funzionamento degli organi collegiali.
- Iscrizione alla scuola per tutti gli studenti, purché in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe e con età non inferiore a quella prevista dagli ordinamenti scolastici.

(continua)

Requisiti per il riconoscimento della parità scolastica/2

- Applicazione delle norme vigenti in materia di **inserimento di studenti con disabilità o in condizioni di svantaggio.**
- Organica costituzione di corsi completi, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe.
- Personale docente fornito del titolo di abilitazione.
- Contratti individuali rispettosi dei contratti collettivi nazionali di settore per personale incaricato del coordinamento didattico e insegnante.
- Anche se tali scuole, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive,
 - possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali
 - ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.

Qualche considerazione sui requisiti...

- Pubblicità dei bilanci: per talune scuole paritarie cattoliche la richiesta è piuttosto impegnativa; è difficile distinguere il bilancio della scuola da quello della casa religiosa o della congregazione.
- Strutture adeguate: è una richiesta abbastanza prevedibile.
- Più complessa la richiesta di istituire organi collegiali, i quali non possono ripetere pedissequamente il modello delle scuole statali per la diversa ripartizione delle responsabilità gestionali... (il Consiglio di Istituto deve fare i conti con la presenza di un gestore privato...).
- Corsi di studio completi (non solo classi terminali!).
- Rispetto dei contratti per il personale docente [N.B. il servizio nella scuola paritaria è riconosciuto nelle graduatorie per la scuola statale; capita che insegnanti accettino di lavorare gratuitamente per accumulare punteggio...].

Piano straordinario di finanziamento alle regioni a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione (Comma 9 Legge 62/2000)

- *«Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinarsi a norma dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.»*

Considerazione sul disposto del comma 9, «finanziamento alle famiglie»

- La scuola paritaria non rappresenta un onere per lo Stato.
- La famiglia ottiene un sostegno alla sua libertà educativa.
- Le somme sono assegnate alle Regioni perché provvedano all'erogazione del contributo agli aventi diritto.
 - Le Regioni hanno provveduto in modo assai vario fino a negarlo, in nome della propria autonomia.
 - La somma indicata dalla legge copre solo una minima parte della spesa sostenuta.
 - Destinata soltanto alla fascia di scolarità dell'obbligo.
 - Considerazione a parte per la scuola dell'infanzia, in quanto la sua diffusione è tale da costituire in alcune aree del Paese una presenza maggioritaria.
- N.B. Nel corso degli anni, a seconda delle maggioranze politiche al governo, si sono avute concessioni maggiori o minori di contributi, sempre comunque di entità minima.
- Talvolta si sono anche erogati contributi direttamente alle scuole in corrispondenza della realizzazione di determinati progetti o riforme promossi dal MIUR o dall'UE o per incentivare l'integrazione degli alunni disabili e stranieri. Con un ordine di priorità, a partire dalla scuola dell'infanzia...

Principi generali e operativi per tutte le scuole paritarie (comma 3 Legge 62/2000)

- «Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne **l'orientamento culturale** e **l'indirizzo pedagogico-didattico**. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana.
- Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap.
- Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale e religioso.
- Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.»

Approfondiamo...

- Piena libertà per quanto concerne:
 - **l'indirizzo pedagogico-didattico** – coincide sostanzialmente con la libertà di insegnamento riconosciuta a ogni docente
 - **l'orientamento culturale** – è un concetto ampio = scuole di tendenza (?) ad es. religiosa? Dunque possono e devono indicare la finalità, l'intenzionalità formativa da dichiararsi nel progetto educativo [nel rispetto del principio costituzionale della libertà]
- «svolgendo un servizio pubblico» - occorre precisare per evitare equivoci; le scuole paritarie:
 - dal punto di vista della proprietà si possono distinguere in pubbliche (quelle degli EE.LL.) e private (appartenenti a gestori diversi dagli EE.LL.)
 - dal punto di vista del servizio offerto sono pubbliche, essendo tenute ad accogliere tutti, previa condivisione del progetto educativo [= orientamento culturale]
 - Quindi l'aggettivo pubblico, qui, non è sinonimo di statale. *[segue]*

Approfondiamo... *(continuazione)*

- «accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi» - dunque, accettato l'orientamento culturale, chi chiede deve essere accolto, anche se non aderisce alle attività extra (ad es. quelle di culto...)
- «compresi gli alunni e gli studenti con handicap» - spesso non è così! Gli alunni con handicap necessitano dell'insegnante di sostegno, che rappresenta una spesa aggiuntiva. L'ULSS o la Provincia garantiscono comunque l'assistente personale per i casi molto gravi...
 - Lo Stato può intervenire, a posteriori, con un contributo parziale alla famiglia nel caso abbia sostenuto una spesa aggiuntiva, ma con dichiarazione ISEE.
- Non sono obbligatorie per gli alunni le attività extra-curricolari che presuppongono... ecc. [nelle scuole cattoliche, ad es., pratiche religiose o di culto, celebrazioni varie, che devono rimanere frutto di libera e volontaria adesione].

Regolamento recante «Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica...»

- È il DM 29 novembre 2007, n. 267: disciplina le modalità procedurali per il **riconoscimento della parità scolastica** e per il suo mantenimento.
- Il riconoscimento è effettuato dall'USR a seguito di richiesta del legale rappresentante dell'ente gestore.
- Deve essere dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge 62/2000, allegando progetto educativo e POF (oggi PTOF).
- La parità è concessa per corsi completi e non per classi.
- Dev'essere indicato il nominativo di un «coordinatore delle attività educative e didattiche in possesso di titoli culturali o professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente». Nella prassi si parla comunemente di preside o direttore.

Regolamento delle scuole paritarie, ulteriori disposizioni (DM 83/2008)

- Il gestore «è garante dell'identità culturale e del progetto educativo della scuola ed è responsabile della conduzione dell'istituzione scolastica nei confronti degli studenti, delle famiglie e dell'Amministrazione».
- Dal gestore si distingue il coordinatore didattico, ma entrambe le funzioni possono essere ricoperte dalla stessa persona.
- Le classi devono essere formate da almeno 8 alunni di età non inferiore a quelle di scuola statale.
- La parità:
 - deve essere richiesta entro il 31 marzo di ogni anno per l'a.s. successivo;
 - il riconoscimento dall'USR avviene entro il 30 giugno;
 - entro il 30 settembre di ogni anno la scuola deve dichiarare la permanenza dei requisiti.
- Le scuole paritarie sono sede degli esami di stato e partecipano alle rilevazioni promosse dall'INVALSI sui livelli di apprendimento degli alunni.
- Anche le paritarie sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del Sistema nazionale di valutazione, secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti.